
Associazione P.A. CROCE VERDE ARMA TAGGIA ODV

Via Aurelia Ponente 48 Arma di Taggia

Codice Fiscale 81007680085

Pubblica Assistenza Associazione Volontari Croce Verde Arma-Taggia ODV
STATUTO SOCIALE

CAPO 1 - Costituzione e scopo

ART. 1 Denominazione e sede

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato Pubblica Assistenza Associazione Volontari Croce Verde Arma Taggia ODV, che assume la forma giuridica di associazione. L'Associazione con sede in Arma di Taggia, comune di Taggia (Imperia) ha una bandiera, un sigillo ed un distintivo così formato: "In campo bianco spicca una Croce Verde nel cui centro sono disegnate la Fortezza, simbolo di Arma, e la Torre, simbolo di Taggia, con la scritta P.A. Associazione Volontari Croce Verde Arma Taggia ODV".

ART. 2 Finalità e attività

La Pubblica Assistenza Associazione Volontari Croce Verde Arma Taggia ODV è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328 e ss.mm e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie
- prestazioni sociosanitarie
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- educazione, istruzione nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo del 03 luglio 2017 n. 112 recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

-
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141 e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

ART. 3 Definizione attività

Le attività svolte della Pubblica Assistenza Associazione Volontari Croce Verde Arma Taggia ODV sono:

- organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
- servizio di automedica di emergenza;
- organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
- donazione di sangue e organi e trasporto di sangue e organi con mezzi attrezzati;
- servizi di trasporto sociale con mezzi attrezzati sia in forma privata, sia in convenzione con le strutture pubbliche e private a favore di:
 - * persone con disabilità presso le strutture riabilitative,
 - * ragazzi con disabilità presso istituti scolastici e professionali,
 - * anziani e fasce deboli;
- gestione di spazi verdi pubblici comunali;
- interventi di protezione civile in coordinamento con i Centri Operativi locali, regionali e nazionali, tra cui:
 - * interventi di assistenza e soccorso delle popolazioni in stato di emergenza,
 - * attività di previsione e prevenzione degli eventi a rischio,
 - * assistenza alla popolazione in caso di grandi eventi,
 - * attività di ricerca persona,
 - * attività di radioamatori;
- promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali nonché corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale.

-
- Accoglienza degli studenti in alternanza scuola-lavoro, iniziative di formazione e informazione sanitaria destinata agli studenti;
 - organizzazione di eventi culturali e ricreativi di interesse sociale, partecipare ad eventi pubblici e privati di interesse sociale, promozione del volontariato attraverso pubblicazioni editoriali o multimediali;
 - Accoglienza di lavoratori di pubblica utilità, percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
 - Creazione e gestione di alloggi sociali a beneficio di persone in difficoltà economica, in convenzione con enti pubblici o privati;
 - Utilizzo di terreni di proprietà dell'associazione per attività di agricoltura sociale; Creazione di squadre sportive di varia tipologia, che partecipino a tornei e iniziative a scopo benefico;
 - Donazioni di denaro o attrezzature a enti pubblici o privati di interesse sociale, servizio di acquisto e/o consegna spesa e farmaci a domicilio a persone anziane o fasce deboli, cessione di alimenti a titolo gratuito a persone in difficoltà economica, in collaborazione con gli enti pubblici e privati;
 - Riqualficazione di edifici pubblici e spazi pubblici inutilizzati o confiscati alla mafia e alla criminalità organizzata per la creazione di ambulatori, centri diurni o altre attività di interesse sociosanitario.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative l'Associazione si impegna anche a:

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- gestire centri diurni socioeducativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno e portatori di handicap anche attraverso terapia alternative.
- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- gestire servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati
- organizzare i servizi di mutualità

-
- può svolgere inoltre le attività cimiteriali connesse alla gestione dei cimiteri ovvero la sepoltura e/o trasporto dei defunti all'interno del cimitero nonché lo svolgimento di tutte le attività accessorie connesse alla funzione cimiteriale.

ART. 4 Definizione scopo

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Pubblica Assistenza Associazione Volontari Croce Verde Arma Taggia ODV è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività. Pertanto, i suoi fini sono:

- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- contribuire all'affermazione della mutualità;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
- favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto;
- collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale, alla salvaguardia di flora e fauna del territorio, alla crescita culturale dei singoli e della collettività.

ART. 5 Attività diverse

L'organizzazione, attraverso il Consiglio Direttivo, può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

L'associazione può svolgere qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate può stipulare contratti, convenzioni in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali, pubblici e privati; costituire o detenere partecipazioni anche in percentuale maggioritaria o totalitaria in organizzazioni private e/o società il cui scopo sia quello di esercitare, in modo stabile e principale, attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale volte a realizzare finalità di interesse generale, di cui all' art. 5 D. Lgs. 117/2017 e comunque nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al predetto D.lgs. 117/2017.

ART. 6 Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Pubblica Assistenza Associazione Volontari Croce Verde Arma Taggia ODV esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 7 Associati, procedure di ammissione ed esclusione

L'organizzazione è a carattere aperto. Gli associati sono le persone fisiche che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione:

- per dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- per morosità;

per decadenza

per esclusione

Perdono la qualità di Socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo stesso. Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui all'Articolo 10. Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

CAPO 2 - Associati

ART. 8 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'organizzazione

-esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente Statuto.

I Soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti. I Soci di età inferiore ai 18 anni di età, non possono essere eletti, ma se iscritti

da almeno tre mesi nel libro degli associati, esercitano il diritto di voto per il tramite di uno dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

ART. 9 Categorie associati

Gli associati sono divisi nelle seguenti categorie:

Socio contribuente

Socio volontario

Socio onorario

1. Sono soci contribuenti coloro che aderiscono all'Associazione, indipendentemente della propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
2. Sono soci volontari tutti i cittadini, di cui al precedente punto 1, di età non inferiore ad anni 15 che si impegnano a prestare la propria opera gratuita e volontaria nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; "I minori di età possono essere ammessi quali soci con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale
3. Sono Soci Onorari coloro che hanno notevolmente beneficiato all'Associazione. L'appartenenza a tale categoria sarà deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo.

ART. 10 Limiti degli associati

Non possono essere Soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza Associazione Volontari Croce Verde Arma Taggia ODV, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

ART. 11 Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

CAPO 3 – Organi associativi

ART. 12 - Organi sociali, gratuità e durata

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017
- Organo di revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
- Collegio dei sindaci revisori, qualora non ricorrano le condizioni di cui all' art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017)
- Collegio dei Probiviri

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e nei limiti e nel rispetto di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 13 Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri, che provvedono ad eleggere un segretario.

-
2. Si riunisce di norma almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio salvo il disposto di cui all'articolo 29 punto 3 dello statuto e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
 3. L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella Sede Sociale e da divulgare con i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
 4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
 5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
 6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e che sono in regola con il pagamento della quota associativa.
 7. Delle riunioni dell'assemblea deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
 8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART 14 - QUORUM COSTITUTIVO

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

ART 15 QUORUM DELIBERATIVO

L'assemblea ordinaria delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano tra i votanti. I componenti il Consiglio Direttivo nelle delibere concernenti rispettivamente l'approvazione del bilancio e le responsabilità degli amministratori non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Probiviri non hanno il diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. Fra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno 12 ore.

L'assemblea straordinaria di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto in seconda convocazione delibera validamente con il voto favorevole dei due terzi presenti. L'assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e per la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. È tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola. In Assemblea non possono essere discusse che le pratiche inserite all'ordine del giorno.

Qualunque Socio potrà svolgere interpellanze o rivolgere interrogazioni all'Amministrazione purché le abbia inviate al Presidente del Consiglio Direttivo almeno tre giorni prima della data prevista per l'Assemblea. Fanno eccezione le istanze di modifica allo Statuto, che dovranno essere inviate per l'opportuno studio al Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea. L'assemblea deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo del volontario. Chiunque turbi l'ordine della discussione o non tenga un contegno serio e disciplinato può essere allontanato dall'Assemblea, su decisione insindacabile del Presidente della stessa. Il conto consuntivo, che si chiude il 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere corredato di tutte le pezze giustificative e depositato presso l'ufficio amministrativo, a disposizione di qualunque associato che desideri prenderne visione.

ART. 16 ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e/o l'Organo di controllo;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

-
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio dell'associazione;
- delibera su ogni altra attività di carattere straordinario e non prevista tra le competenze dell'assemblea ordinaria

ART. 17 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti e comunque sempre in numero dispari. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs 1. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente e l'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere esposto nei locali della Sede Sociale. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo. Copia di tale verbale deve essere esposto nei locali della Sede Sociale entro tre giorni dalla riunione e per quindici giorni.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Contro tale dichiarazione di decadenza, l'interessato potrà ricorrere entro quindici giorni al collegio dei Probiviri. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. Qualora la graduatoria dei

non eletti sia esaurita o non disponibile si procede all'elezione del membro mancante nella prima Assemblea utile.

ART. 18 Elezione del Consiglio Direttivo

Le elezioni del Consiglio Direttivo si effettuano ogni cinque anni a scrutinio segreto con la seguente procedura: Il Consiglio Direttivo, prima delle elezioni ha il compito di esaminare e predisporre l'elenco dei candidati, i quali dovranno, essere iscritti all'associazione dal almeno tre mesi ed aver compiuto diciotto anni di età alla data delle elezioni, inviandolo successivamente -al Collegio dei Proviviri. Il Collegio dei Proviviri almeno sei settimane prima delle elezioni dovrà verificare, oltre ai requisiti sopra esposti e normati dal regolamento interno, che i candidati non abbiano riportato negli ultimi dieci anni sospensioni per gravi motivi. I Soci che fanno parte del suddetto elenco potranno presentare la loro candidatura a mano in amministrazione entro e non oltre venti giorni prima delle elezioni. Ogni elettore potrà esprimere un massimo di cinque preferenze. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità sarà eletto il più anziano di servizio.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 19 Il Presidente

Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti.

Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non

ottemperare ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'associazione e riscuote, nell'interesse della stessa, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri, visti i risultati delle elezioni, provvede a convocare i consiglieri eletti entro quindici giorni, affinché nominino tra di loro il Presidente. Questi, assumendo immediatamente le sue funzioni, nomina un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza od impedimento, ed invita il Consiglio ad eleggere il Segretario. Successivamente il Consiglio Direttivo nominerà, al suo interno o fuori di esso, il Consulente Sanitario ed i Direttori ai vari servizi i quali, a loro volta, potranno nominare uno o più collaboratori. In caso di assenza od impedimento del Segretario, il Direttivo provvederà a nominare un sostituto pro-tempore tra i componenti il Direttivo stesso.

ART. 20 Segretario, Consulente Sanitario e Direttori

I compiti specifici del Segretario, del Consulente Sanitario e dei vari Direttori sono stabiliti nel Regolamento Interno dell'Associazione. Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari, il Presidente ed il Consiglio Direttivo possono agire nei modi e limiti consentiti dal regolamento interno.

ART. 21 Composizione collegio Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica cinque anni, la scadenza non potrà essere in concomitanza con quella del Consiglio Direttivo, ed i suoi componenti non possono ricoprire altra carica all'interno della P.A.

ART. 22 Il Collegio dei Probiviri

Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri i Volontari che hanno maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni consecutivi, che hanno raggiunto il venticinquesimo anno di età e siano in regola con i servizi richiesti dalla P.A., così come risulterà da apposito elenco

disposto dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà inoltre verificare (oltre a quanto sopra esposto) che gli eventuali candidati non abbiano riportato, negli ultimi dieci anni, richiami o sospensioni per gravi motivi. Per le elezioni il Consiglio Direttivo nominerà un Presidente e due scrutatori di seggio, scegliendo tra coloro che non sono candidati. Il Presidente nominerà un Segretario. Ogni elettore potrà esprimere cinque preferenze; risulteranno eletti i Volontari che avranno ottenuto la maggioranza dei voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano di servizio. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca in prima seduta gli eletti, che provvederanno ad eleggere il Presidente. In caso di anomalo funzionamento del Collegio dei Probiviri, il Direttivo, con richiesta debitamente motivata, potrà proporre lo scioglimento all'Assemblea dei Soci. In caso di vacanza di un componente del Collegio dei Probiviri, si procederà alla surroga con quelli in graduatoria oltre il quinto. Il Collegio dei Probiviri, nella seduta di installazione, provvede a nominare un Segretario, che avrà il compito di redigere il verbale delle sedute e dovrà curarne la pubblicazione, entro tre giorni dall'avvenuta riunione, nei locali della sede sociale. Per le sedute del Collegio dei Probiviri valgono le norme stabilite dall'art. 17. Le riunioni sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Il Consiglio approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. La seduta si intende sempre pubblica; si terrà a porte chiuse quando si dovranno discutere fatti inerenti la persona. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri procede alla composizione del seggio elettorale in occasione della elezione del Consiglio Direttivo, così come recita l'art. 18. In caso di vacanza del Direttivo, il Collegio dei Probiviri provvede ad indire le nuove elezioni nel termine massimo di tre mesi. Nel frattempo sostituisce il Direttivo per la sola normale amministrazione.

ART. 23 Compiti Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 7. Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso. Dichiarare la eleggibilità dei candidati alle elezioni del Consiglio Direttivo; decide su eventuali ricorsi presentati circa i risultati delle elezioni; vigila sul buon andamento della P.A.; suggerisce eventuali provvedimenti fino a proporre, motivatamente, all'Assemblea dei Soci lo scioglimento del Consiglio Direttivo; decide su ricorsi dei Componenti il Consiglio Direttivo dichiarati decaduti. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Nel caso non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà all'elezione del membro mancante nella prima Assemblea utile. La vacanza comunque determinata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo. In caso di decadenza contemporanea di tutti gli organi sociali, il Presidente uscente dell'Associazione provvede alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, la quale, in via straordinaria, provvede alla nomina di una commissione composta da tre membri scelti fra tutti i volontari in servizio attivo che affianchino il Presidente uscente e di un seggio per le elezioni del collegio dei Probiviri. Compito della commissione sarà specificatamente quello di preparare l'elenco degli eleggibili e degli elettori; tali elezioni dovranno avvenire entro trenta giorni.

ART. 24 Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 25 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall' Assemblea all' organo di controllo di cui al precedente articolo.

ART. 26 Composizione Collegio dei sindaci revisori

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra tutti gli associati, sono rieleggibili. Le elezioni del Collegio dei sindaci Revisori dovranno essere effettuate in concomitanza con quelle del Consiglio Direttivo. Non potranno candidarsi i consiglieri del direttivo uscenti. Le elezioni si effettueranno a scrutinio segreto ed ogni elettore potrà esprimere sulla scheda cinque preferenze. I Sindaci Revisori non potranno ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. Pertanto, i Revisori dei conti in carica decadranno in concomitanza al Consiglio Direttivo in carica.

ART. 27 Compiti del Collegio dei sindaci revisori

Il Collegio dei sindaci revisori, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il Bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci. Delle proprie riunioni il Collegio dei sindaci revisori redige un verbale da trascrivere in apposito registro. Presenteranno al Consiglio Direttivo le osservazioni che crederanno necessarie, ed in caso di gravi irregolarità riscontrate, riferiranno al Collegio dei Probiviri per gli opportuni provvedimenti.

CAPO 4 Amministrazione e Patrimonio

Art. 28 - Risorse

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui

all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione. I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sottoscritti dal presidente e dal segretario.

ART. 29 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi (il termine può aumentare, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS: 30 giugno di ogni anno) dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 30 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 31 - Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e quelli previsti dal presente statuto.

ART. 32 - Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 33 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

A seguito dello scioglimento e/o estinzione, i beni residui dell'Associazione sono devoluti per mezzo di delibera assembleare ad altro Ente del Terzo settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le indicazioni contenute nello Statuto o negli

accordi degli aderenti e comunque nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del Dlgs. n. 117/2017 e s.m.i. da intendersi quivi integralmente richiamato e trascritto.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione della associazione.

Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42 bis c.c.

CAPO 5 - Disposizioni Transitorie e Finali

ART. 34 Socio sottoposto a provvedimenti

Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 7, capo c) e d), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui sopra, il Socio può ricorrere entro quindici giorni dalla notifica. I provvedimenti su specificati sono esecutivi dal momento della notifica all'interessato.

ART. 35 Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati al presente Statuto ed al Regolamento Interno dell'Associazione. Tali Regolamenti particolari non potranno comunque essere in contrasto con il presente Statuto e Regolamento Interno dell'Associazione.

ART. 36 Incompatibilità

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. È comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione. Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute ed appositamente documentate e nei limiti e nel rispetto di cui alle vigenti disposizioni di legge.

ART. 37 Volontari

L'organizzazione dei servizi, i diritti e i doveri dei Volontari sono stabiliti dal Consiglio Direttivo nel Regolamento interno.

ART. 38 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

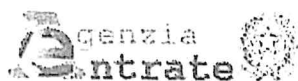
L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 39 Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

02/07/2013 225
ESSEUTE





DIREZIONE PROVINCIALE DI: IMPERIA

UFFICIO TERRITORIALE DI: SAN REMO

Registrazione di Atto Privato

Il 02/07/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TLN , serie 3 , numero 225

data di stipula: 08/06/2025

ident.vo telematico: TLN25L000225000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 81007680085

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

81007680085				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: